



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI CIVITAVECCHIA**

SEZIONE OPERATIVA

via Calata Laurenti 16, 00053 Civitavecchia (Roma) civitavecchia@guardiacostiera.it www.guardiacostiera.it

ORDINANZA n. 80/2018

REGATA VELICA

Località: Porto Turistico Riva di Traiano	Data: 22-23-24 Giugno 2018
Organizzatore Circolo Nautico Riva di Traiano	

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del Porto di Civitavecchia:

- VISTA** l'istanza, qui pervenuta e conservata agli atti in data 11.05.2018, con la quale l'associazione sportiva dilettantistica Circolo Nautico Riva di Traiano con sede in Civitavecchia, Via Aurelia Km 67,580, ha chiesto l'autorizzazione ad effettuare una regata velica, nei giorni 22-23-24 Giugno 2018 nella zona di mare dinnanzi Riva di Traiano.
- VISTA** la Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con legge n.1085 del 21 dicembre 1977;
- VISTI** gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTA** la propria autorizzazione N° 65118 in data 8/6/18

RENDE NOTO

Che l'associazione Circolo Nautico Riva di Traiano citata in premessa, svolgerà una regata velica nei giorni 22-23-24 Giugno 2018, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, nella zona di mare antistante il Porto Turistico Riva di Traiano; le imbarcazioni regateranno su un percorso bolina-poppa nella zona di mare compresa nel cerchio avente raggio di 6.0 miglia nautiche, centrato sul punto di coordinate geografiche (WGS84):

PUNTO	Latitudine	Longitudine
A	41°58.965'N	11°47.172'E

ORDINA

Art.1 - Interdizione del campo di gara

Dalle ore 09:30 alle ore 18:30 nei giorni 22-23-24 Giugno 2018, nella zona di mare antistante il Porto Turistico Riva di Traiano, segnalata da appositi dispositivi ottici galleggianti, è vietato:

- a) navigare, ancorare e sostare con qualunque tipo di unità;
- b) praticare la balneazione;
- c) effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- d) svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Art.2 - Deroghe

Il precedente art.1 non si applica:

- alle unità del comitato organizzatore, in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione;
- alle unità delle forze di polizia e di soccorso e militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Tutte le unità che, a qualunque titolo, accedono all'interno del campo di gara, devono assicurare la possibilità di un idoneo collegamento telefonico con la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Civitavecchia (tel. **1530 in caso di emergenza**) o via VHF canale 16.

Art.3 - Condotta delle unità in prossimità del campo di gara


Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni del campo di gara dovranno procedere a velocità ridotta prestando particolare attenzione alle unità partecipanti alla manifestazione, in considerazione della loro tipologia e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni di pericolo.

Art.4 - Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma dell'art.53 del decr.leg.18/07/2005, n°171, se alla condotta di un'unità da diporto, a norma dell'art.1231 del Codice della Navigazione in tutti gli altri casi, autonomamente o eventualmente in concorso con altre fattispecie penali.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, e inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it.

Civitavecchia, 08.06.2018


IL COMANDANTE
C.V.(CP) Vincenzo LEONE